

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1491 del 29 ottobre 2015

IPAB - "Istituto Bon Bozzolla" di Farra di Soligo (TV). Rinnovo incarico Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
incarico del Commissario regionale per portare a termine l'attività da espletare, con particolare riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria degli immobili in proprietà dell'ente.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'Istituto Bon Bozzolla di Farra di Soligo (TV), origine dalla volontà del Consiglio Comunale di Farra di Soligo (TV) di utilizzare, per fini socio assistenziali, i beni mobili ed immobili che l'allora Unità Locale Socio-Sanitaria n. 12 "Sinistra Piave (ora Azienda Ulss n. 7) aveva liberato dal vincolo sanitario di cui all'articolo 66 della Legge 833/1978. Tali beni consistevano in porzioni di locali già adibiti a degenza dello Stabilimento Ospedaliero di Soligo, con terreni attigui. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 2311 del 5 novembre 1992 l'Istituto veniva riconosciuto giuridicamente quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, disciplinata dalla Legge n. 6972 del 17.07.1890 e successive modifiche e integrazioni.

Alla metà dell'anno 2011 l'allora Direzione Servizi Sociali della Regione avviava nei confronti dell'Istituto Bon Bozzolla il procedimento di vigilanza e controllo *ex* articolo 3 commi 1 e 2 della L.R. 16 agosto 2007 n. 23, a seguito di segnalazione da parte del Presidente dell'Ipab d'inadempienze amministrative nella gestione dell'ente, procedimento che, dopo alterne vicende, si concludeva con il Commissariamento dell'ente stabilito dalla Regione con Delibera di Giunta n. 98 del 29 Gennaio 2013; il Commissario veniva, successivamente prorogato e poi sostituito da altro con Delibera di Giunta regionale n. 459 del 7 Aprile 2015.

Il commissario regionale, nella relazione di fine incarico conclusiva dell'attività svolta protocollata in ricevimento con data 12 Ottobre 2015, ha evidenziando la necessità di proseguire il commissariamento dell'Istituto per consentire l'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento sismico delle strutture dell'Ente, data la necessità emersa di avviare una nuova progettazione e conseguentemente espletare una nuova gara per l'affidamento dei lavori.

Per quanto detto sopra, allo stato, permane la necessità di proseguire nell'opera di gestione commissariale come rilevato e richiesto dal Commissario stesso, al fine di dare coerenza a quanto sin qui svolto e per non dare soluzione di continuità in un momento delicato della vita dell'ente, tenendo conto anche del recente accordo di programma concluso tra l'Ipab medesima, l'Azienda Ulss 17, il Comune di Farra di Soligo e la Regione e gli adempimenti ivi contenuti.

Il Relatore, pertanto, propone, alla luce delle esigenze illustrate, di confermare quale Commissario straordinario regionale l'avvocato Laura Tronchin, nata a Treviso il 27 Gennaio 1980, dotato/a della necessaria competenza in materia sociale e amministrativa, come da *curriculum vitae* depositato agli atti della competente Struttura, per un ulteriore anno dalla scadenza del precedente incarico commissariale, al fine del compimento delle azioni commissariali, come indicate nel dispositivo *infra* contenuto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;
- VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

- VISTO l'articolo 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- VISTA la Legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- VISTO l'articolo 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'articolo 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;
- VISTO l'articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23

delibera

1. di confermare Commissario straordinario regionale TRONCHIN Laura nominata con DGR n. 459 del 7 aprile 2015 e nata a Treviso il 27 Gennaio 1980, dotato/a della necessaria competenza in materia sociale e amministrativa, come da *curriculum vitae* depositato agli atti della competente Struttura;
2. di conferire il mandato commissariale per la durata di un anno dalla data dalla scadenza del precedente incarico commissariale, che si potrà concludere anche prima di detto termine in caso di anticipato conseguimento degli obiettivi della procedura di vigilanza. Detto mandato è conferito allo scopo di – in specificazione di quanto fissato dalla legge – assumere l'amministrazione temporanea dell'ente, al fine di ripristinare l'esatta situazione gestionale (comprensiva della regolarità degli atti istituzionali) e patrimoniale dell'Ipab, con particolare riguardo alle cause che hanno determinato la situazione in essere e con riferimento, ma non solo, al mancato avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento antisismico; proponendo altresì la soluzione alle problematiche intervenute (comprensive delle questioni immobiliari) ritenuta più idonea, tenendo presente la disciplina attualmente vigente in materia di Ipab, assumendo altresì le iniziative necessarie alla ricostituzione degli organi di governo dell'Ipab secondo Statuto;
3. che il predetto Commissario avvii i conseguenti interventi operativi, a seguito di intesa con la Struttura regionale competente e relazioni per iscritto periodicamente alla predetta Struttura regionale sullo stato degli adempimenti prescritti e redigendo una relazione finale;
4. di stabilire che il Commissario potrà vedersi liquidato il compenso omnicomprendente, a carico dell'Ipab, quantificato in euro 1.500 al mese;
5. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D. lgs n. 39 dell'8 aprile 2013;
6. che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali dell'esecuzione del presente atto;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.